

D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R ⁽¹⁾.

Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 18 agosto 2003, n. 37, parte prima.

(2) Con *Delib.G.R. 5 aprile 2004, n. 331* è stata stabilita, ai sensi del presente decreto, la ripartizione alle province delle risorse per la formazione esterna nell'apprendistato. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 19 aprile 2004, n. 348* e la *Delib.G.R. 4 settembre 2006, n. 618*. Con *Delib.G.R. 22 giugno 2009, n. 532* è stato approvato il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal presente regolamento.

(3) Per comodità di consultazione si è ritenuto opportuno aggiungere nelle appendici 1 e 2 al presente decreto (del quale non costituiscono parte integrante), rispettivamente, il titolo VI (comprendente gli articoli da 40 a 51) e il titolo IX (comprendente gli articoli da 96 a 122), nella versione antecedente alla sostituzione disposta, nell'ordine, dagli *articoli 1 e 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'*art. 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'*art. 9 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*;

Vista la *legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);

Visto in particolare l'art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la *Delib.G.R. 4 agosto 2003, n. 787* concernente "Regolamento di esecuzione della *L.R. 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'*art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000, n. 26*, nonché dei Dipartimenti di cui all'*art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26/2000*;

Emana

il seguente regolamento:

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'*articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

Art. 2

Sistema regionale delle competenze.

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione.

2. Nell'ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Riconoscimento delle competenze e dei crediti fra sistemi. 1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 sono riconosciute:

a) le certificazioni delle competenze acquisite all'interno del sistema scolastico;

b) i crediti acquisiti nei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche al fine di permettere il passaggio tra i sistemi stessi.

2. Il sistema della formazione professionale garantisce la riconoscibilità delle qualifiche nei sistemi dell'istruzione e del lavoro, sulla base di un sistema di equivalenze fondato sulla comparazione concettuale, formale ed operativa delle qualifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema scolastico e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.».

Art. 3

Sistema informativo regionale.

1. La Regione supporta il sistema regionale integrato di cui all'articolo 1 attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate dei sottosistemi e delle reti costituenti il sistema informativo regionale.

2. Il sistema informativo regionale si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Art. 4

Semplificazione telematica.

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

a) efficiente gestione delle prassi procedurali;

b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;

c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;

d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;

e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

TITOLO II

Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento

Capo I - Caratteristiche del sistema integrato

Art. 5

Definizione.

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita.
 2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla *L.R. n. 32/2002*.
-

Art. 6

Programmazione e gestione delle attività.

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni del piano di indirizzo generale di cui all'*articolo 31, comma 3, della L.R. n. 32/2002* e degli atti della programmazione locale.
 2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione, orientamento e formazione si svolge, ai sensi della *legge regionale 11 agosto 1999, n. 49* (Norme in materia di programmazione regionale), modificata dalla *legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82*, acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, negli ambiti territoriali individuati dal piano di indirizzo.
 3. Le province esercitano le funzioni di programmazione previste dall'*articolo 29 della L.R. n. 32/2002*.
 4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta nell'ambito delle zone socio - sanitarie ovvero dei livelli ottimali definiti ai sensi della *legge regionale 16 agosto 2001, n. 40* (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni).
-

Art. 7

Regole generali di funzionamento del sistema integrato.

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;

b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;

c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

TITOLO III

Servizi educativi per la prima infanzia

Capo I - Caratteristiche dei servizi

Sezione I - Caratteristiche generali

Art. 8

Classificazione dei servizi.

1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 32/2002*, sono classificati in:

a) nido di infanzia;

b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

1) centro dei bambini e dei genitori;

2) centro gioco educativo;

3) nido domiciliare;

c) nido aziendale.

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini ⁽⁵⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Classificazione dei servizi. 1. I servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 4 della L.R. n. 32/2002 sono classificati in:

a) nido di infanzia;

b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

1) centro dei bambini e dei genitori;

2) centro gioco educativo;

3) servizio domiciliare.».

Art. 9

Caratteristiche e destinazioni degli edifici.

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di

abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali ⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Caratteristiche e destinazioni degli edifici. 1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò esclusivamente destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.».

Art. 10

Caratteristiche generali di qualità dei servizi.

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.

6. I comuni definiscono i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Caratteristiche generali di qualità dei servizi. 1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato e aggiornato dagli educatori, alla cui attuazione contribuiscono anche gli operatori ausiliari.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la previsione di verifiche e valutazioni delle attività del servizio.

4. I comuni curano il coordinamento pedagogico e organizzativo della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia.

5. Le strutture preposte al coordinamento pedagogico e organizzativo di cui al comma 4 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie.

6. La disciplina delle ammissioni ai servizi educativi pubblici definisce, tra l'altro, criteri per favorire l'accesso ai servizi di bambini disabili o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico.».

Art. 11

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore.

1. Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b) diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c) diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia;

f) diploma di maestra di asilo;

g) diploma di operatore dei servizi sociali;

h) diploma di tecnico dei servizi sociali;

i) titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

j) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

k) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;

k-bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge ⁽⁸⁾.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 4, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.

Art. 12

Requisiti di onorabilità del personale.

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Sezione II - Nido d'infanzia

Art. 13

Caratteristiche funzionali generali.

1. Il nido di infanzia è servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto ai bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure, diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale.

3. Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale idoneo.

Art. 14

Standard di base e funzionalità degli spazi.

1. Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido d'infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori.

2. In caso di nido d'infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se ciò consente la preparazione di uno specifico menù giornaliero, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b) per i bambini fino al primo anno di età.

3. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) pranzo;

c) riposo;

d) cambio e servizi igienici.

4. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati al personale del nido d'infanzia e ai genitori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 3.

7. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 6 per le strutture ubicate all'interno della zona A del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444* (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività

collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765*) e all'interno di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, possono autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 15

Ricettività e dimensionamento.

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa fra diciannove e cinquanta bambini frequentanti.

2. La ricettività di cui al comma 1 è calcolata con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza, rilevata nel territorio del comune in cui è ubicato il servizio; in assenza di tali dati, si fa riferimento alla frequenza media registrata a livello regionale nell'ultimo consuntivo di gestione disponibile.

3. In relazione a particolari esigenze demografiche, sociali ed organizzative del territorio di riferimento, la ricettività del nido d'infanzia è compresa fra sei e diciotto bambini, calcolati ai sensi del comma 2.

4. Il nido d'infanzia di cui al comma 3 può essere aggregato ad altri servizi educativi per l'infanzia già operanti.

5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2, riducibile a 4 metri quadrati nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali ⁽⁹⁾.

6. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 5 sono quelli delle aree relative alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) pranzo;

c) riposo.

7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo ⁽¹⁰⁾.

8. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

(9) Il presente comma, già sostituito dall'art. 5, comma 1, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, D.P.G.R. 16 marzo 2010, n. 30/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2.».

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R (vedi anche l'art. 18, comma 2, lettera a), della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali.».

Art. 16

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi.

1. Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.
2. I comuni definiscono l'orario di apertura e di chiusura del nido d'infanzia tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente interessata al servizio.
3. L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
 - a) frequenza corta antimeridiana o pomeridiana non comprensiva del pasto, non inferiore a quattro ore;
 - b) frequenza antimeridiana o pomeridiana comprensiva del pasto;
 - b-bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto ⁽¹¹⁾.
4. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni sei bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2 ⁽¹²⁾.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.

(12) Il presente comma, già sostituito dall'art. 6, comma 2, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, D.P.G.R. 16 marzo 2010, n. 30/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a dodici mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.».

Sezione III - Centro dei bambini e dei genitori

Art. 17

Caratteristiche funzionali generali.

1. Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità.
 2. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.
 3. I genitori e gli adulti accompagnatori concorrono alla realizzazione dei programmi educativi del centro in una logica di corresponsabilità con gli educatori.
-

Art. 18

Standard di base e funzionalità degli spazi.

1. Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
 - a) servizi generali;
 - b) cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
 - c) spazi riservati ai bambini;
 - d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.
2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:
 - a) gioco;
 - b) riposo;
 - c) cambio e servizi igienici.
3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.
4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:
 - a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
 - b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del *D.M. n. 1444/1968* e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

Art. 19

Ricettività e dimensionamento.

1. Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro dei bambini e dei genitori possiede una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e quelli riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a).

4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.

5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

Art. 20

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi.

1. L'orario di apertura del centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

2. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

3. Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

Sezione IV - Centro gioco educativo

Art. 21

Caratteristiche funzionali generali.

1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano ⁽¹³⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R. Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Caratteristiche funzionali generali. 1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, anche senza la presenza dei genitori.

3. Il centro è privo di servizio di mensa e non vi si effettua il riposo pomeridiano.»

Art. 22

Standard di base e funzionalità degli spazi.

1. Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

a) servizi generali;

b) apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;

c) spazi riservati ai bambini;

d) spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

2. Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) cambio e servizi igienici;

b-bis) pranzo ⁽¹⁴⁾.

2-bis. Le aree indicate al comma 2, lettere a) e b-bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti ⁽¹⁵⁾.

3. Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura, di cui al comma 2.

6. I comuni definiscono il dimensionamento della superficie degli spazi esterni di cui al comma 5 per le strutture ubicate all'interno della zona A del *D.M. n. 1444/1968* e di zone ad elevata densità abitativa, individuate dai comuni stessi.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i comuni, ove accertino la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzare il funzionamento del servizio stesso se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura che siano facilmente accessibili, controllabili e idonei all'utilizzo.

(14) Lettera aggiunta dall'*art. 8, comma 1, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.*

(15) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 2, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R* (vedi anche l'*art. 18, comma 2, lettera b), della stessa legge*).

Art. 23

Ricettività e dimensionamento.

1. Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

2. Il centro gioco educativo possiede una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo ⁽¹⁶⁾;
4. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non è inferiore a 8 metri quadrati.
5. Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

(16) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R. Il testo originario era così formulato: «3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco.».

Art. 24

Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi.

1. L'orario di apertura del centro gioco educativo è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.
2. La proporzione numerica fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
- 2-bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore ⁽¹⁷⁾.

(17) Comma aggiunto dall'art. 10, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.

Sezione V - Nido domiciliare ⁽¹⁸⁾

Art. 25

Caratteristiche generali.

1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.
2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari ⁽¹⁹⁾.

(18) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 25 e 26), è stata introdotta dall'*art. 11, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composta anch'essa degli articoli 25 e 26, la cui formulazione (compresi i relativi articoli) era la seguente: «Sezione V - Servizi domiciliari.

Art. 25. Servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia.

1. I comuni che promuovono il servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia, organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti a educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.

2. Qualora i comuni organizzino i corsi di cui al comma 1, integra i medesimi con un tirocinio minimo di centocinquanta ore da svolgersi presso un servizio educativo pubblico per l'infanzia.

3. Al fine di rendere più consapevole la scelta, da parte delle famiglie, di educatori disponibili a svolgere servizio presso l'abitazione delle stesse, i comuni pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco di coloro che hanno partecipato ai corsi di cui al presente articolo.

4. Al servizio di educatore presso l'abitazione della famiglia non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel Capo II del presente titolo.

Art. 26. Servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore.

1. Il servizio educativo presso l'abitazione dell'educatore è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12, che lo effettuano presso la propria o altra abitazione di cui abbiano disponibilità.

2. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno dell'abitazione di cui al comma 1, escluse le zone di servizio, non è inferiore a 4 metri quadrati per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadrati.

4. I comuni, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, pubblicizzano nei modi più opportuni l'elenco degli educatori che svolgono il servizio di cui al presente articolo.

5. Al servizio di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 e quelle in materia di autorizzazione e accreditamento, contenute nel Capo II del presente titolo.»

(19) La sezione V, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 25 e 26, ivi compreso quindi il presente articolo), è stata introdotta dall'*art. 11, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composta anch'essa degli articoli 25 e 26, la cui formulazione (compresi i relativi articoli) è riportata nella relativa nota.

Art. 26

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare.

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.
2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso ⁽²⁰⁾.

(20) La sezione V, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 25 e 26, ivi compreso quindi il presente articolo), è stata introdotta dall'*art. 11, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composta anch'essa degli articoli 25 e 26, la cui formulazione (compresi i relativi articoli) è riportata nella relativa nota.

Sezione V-bis - Nido aziendale ⁽²¹⁾

Art. 26-bis

Standard di base e ricettività.

1. Il nido aziendale, di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 32/2002*, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.
2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.
4. Il nido aziendale può essere costituito:
 - a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;
 - b) presso strutture direttamente pertinentziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.
5. I nidi aziendali possono essere realizzati:

a) all'interno di locali o strutture già esistenti;

b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.

6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'articolo 26-ter.

7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.

8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.

9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12 ⁽²²⁾.

(21) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 26-bis e 26-ter), è stata aggiunta dall'art. 12, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.

(22) La sezione V-bis, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 26-bis e 26-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stata aggiunta dall'art. 12, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R.

TITOLO III

Art. 26-ter

Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti.

1. Ai nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'articolo 15 comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.

4. Se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.

5. Gli spazi di cui all'articolo 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.

6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenti alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.

7. L'area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell'area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità ⁽²³⁾.

(23) La sezione V-bis, unitamente agli articoli che la compongono (articoli 26-bis e 26-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stata aggiunta dall'*art. 12, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*.

Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento ⁽²⁴⁾

Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 27

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione ⁽²⁵⁾.

(24) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'*art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, trascritto dopo l'art. 33) era la seguente:

«Capo II - Regime di autorizzazione e di accreditamento - Sezione I - Autorizzazione al funzionamento

Art. 27 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

1. I servizi educativi per la prima infanzia per i quali è richiesta l'autorizzazione possiedono i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al Capo I del presente titolo.

2. Costituisce altresì condizione per l'autorizzazione l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 28 - Procedimento di autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia da parte di soggetti pubblici e privati è rilasciata, su domanda di questi ultimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano il periodo di validità dell'autorizzazione, i procedimenti di rilascio, di rinnovo, di controllo e di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza.

Art. 29 - Obblighi informativi relativi ad autorizzazione e accreditamento.

1. I comuni acquisiscono dal soggetto che richiede l'autorizzazione all'istituzione e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, i dati comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 27 e li trasmettono al sistema informativo regionale.

2. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i seguenti dati di consuntivo relativi ai servizi educativi comunali e a quelli autorizzati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente:

a) dati individuali, resi anonimi, inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;

b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

d) periodo di apertura e costo totale del servizio a carico della struttura;

e) ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.

3. I comuni trasmettono altresì al sistema informativo regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati e le informazioni relativi ai soggetti accreditati di cui all'articolo 30.

Sezione II - Accreditamento

Art. 30 - Requisiti per l'accreditamento.

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

- c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, i servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

Art. 31 - Disciplina dell'accreditamento.

1. L'accreditamento dei soggetti pubblici e privati è rilasciato, su domanda dei medesimi, dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

2. I comuni disciplinano:

- a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- c) le modalità di accesso ai servizi;
- d) il sistema tariffario;
- e) il periodo di validità dell'accreditamento;
- f) i procedimenti di rilascio, di controllo, di accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III - Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 32 - Adeguamento dei servizi educativi comunali.

1. I servizi educativi per l'infanzia comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dall'articolo 30, si adeguano entro due anni a tali requisiti.

Art. 33 - Adeguamento dei servizi educativi privati e pubblici non comunali.

1. I servizi educativi per l'infanzia privati e pubblici non comunali, operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione dall'articolo 27, possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento, previa definizione, da parte dei comuni, degli adempimenti necessari per l'adeguamento.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è realizzato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

(25) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, in sostituzione del testo precedente, composto dagli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Art. 28

Procedimento di autorizzazione.

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.
3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:
 - a) il progetto educativo;
 - b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;
 - c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
 - e) i requisiti soggettivi dell'educatore.
4. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 29;
 - c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.
5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.
6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune ⁽²⁶⁾.

(26) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Art. 29

Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia.

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.
2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'*articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l'infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso ⁽²⁷⁾.

(27) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'*art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Sezione II - Accreditamento

Art. 30

Requisiti per l'accreditamento.

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.
2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:
 - a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
 - b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
 - c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

4. I comuni territorialmente competenti assicurano un'idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.

5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all'accreditamento.

6. L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana⁽²⁸⁾.

(28) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Art. 31

Disciplina dell'accreditamento.

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.

4. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall'articolo 30 comma 2.

5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.

7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:

- a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;
- b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;
- c) le modalità di accesso ai servizi;
- d) il sistema tariffario;

e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali ⁽²⁹⁾.

(29) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Sezione III - Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32

Vigilanza e controllo dei comuni.

1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.
3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio ⁽³⁰⁾.

(30) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R, in sostituzione del testo precedente, composto degli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'art. 34, espressamente abrogato, riportato dopo l'art. 33) è trascritta nella relativa nota.

Sezione IV - Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 33

Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia.

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.
2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.
3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire ⁽³¹⁾.

(31) Il capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 33), è stato introdotto dall'*art. 13, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*, in sostituzione del testo precedente, composto dagli articoli da 27 a 34, la cui formulazione (compresi i relativi articoli, ad esclusione dell'*art. 34*, espressamente abrogato, riportato dopo l'*art. 33*) è trascritta nella relativa nota. Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 18, comma 3*, della stessa legge.

Art. 34

Deroghe.

- [1. I comuni, in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono prevedere una riduzione massima del 20 per cento degli standard dimensionali previsti dal regolamento stesso nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.
2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a tre anni] ⁽³²⁾.

(32) Articolo abrogato dall'*art. 14, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*.

Caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti ⁽³³⁾

Capo I - Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

Art. 35

Reti locali dei soggetti educativi .

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 32/2002*, organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività ⁽³⁴⁾.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'*articolo 29, comma 2, della L.R. n. 32/2002*.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;

b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;

c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

(33) Rubrica così modificata dall'*art. 15, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 16, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*.

Art. 36

Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali.

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informa giovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 54/2009* e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione di dati personali).

4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo ⁽³⁵⁾.

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 17, D.P.G.R. 30 dicembre 2009, n. 88/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 36. Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali. 1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui all'articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale docente e in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni trasmettono al sistema informativo regionale i dati relativi alla costituzione delle reti locali, secondo le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di sistema informativo.».

TITOLO V

Disposizioni per la programmazione della rete scolastica

Capo I - Soggetti e procedure per la programmazione della rete scolastica

Art. 37

Istituzioni scolastiche.

1. Qualora necessitino di risorse umane o finanziarie ulteriori rispetto a quelle autonomamente utilizzabili, le istituzioni scolastiche autonome provvedono alle variazioni del numero di sezioni e di classi e alle modalità di articolazione del tempo scuola in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le relative disponibilità.

2. Le istituzioni scolastiche autonome possono trasmettere alla conferenza zonale per l'istruzione di cui all'*articolo 6-ter della L.R. n. 32/2002* ovvero alla provincia secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione della rete scolastica.

3. Ai fini dell'elaborazione dell'ordine di priorità complessivo di cui all'articolo 39, comma 4, le istituzioni scolastiche autonome trasmettono annualmente alla provincia le proposte inerenti le modifiche del dimensionamento di cui al comma 1 ⁽³⁶⁾.

(36) Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 37. Programmazione della rete scolastica. 1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 6, comma 2.

2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:

a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;

b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.».

Art. 38
Comuni.

1. Ciascun comune provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché delle relative sedi e plessi nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome in attuazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali e secondo le risorse disponibili.
2. La conferenza zonale per l'istruzione, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo, approva i piani annuali zionali di organizzazione della rete scolastica dell'infanzia e del primo ciclo, specificandone le priorità.
3. Il piano di cui al comma 2 contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
4. I piani approvati dalla conferenza zonale sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39-bis e sono trasmessi alle province di riferimento ⁽³⁷⁾.

(37) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Soggetti della programmazione della rete scolastica. 1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettive competenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.

2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l'Ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.».

Art. 39
Province.

1. Ciascuna provincia provvede alla istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome, in attuazione dell'ordine di priorità complessivo di cui al comma 4 e secondo le risorse disponibili.
 2. Le province approvano i piani annuali di organizzazione della rete scolastica inerente il secondo ciclo, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo, specificandone le priorità ⁽³⁸⁾.
 3. Il piano provinciale contiene altresì le proposte di modifica del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
 4. Previa concertazione con le conferenze zionali, i piani provinciali contengono l'ordine di priorità complessivo delle variazioni interessanti l'intera rete scolastica provinciale anche in ordine alle proposte di modifica di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome.
 5. I piani provinciali sono redatti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 39-bis; gli ordini di priorità di cui al comma 4 sono trasmessi alla Regione ⁽³⁹⁾.
-

(38) Vedi la *Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 21*.

(39) Articolo così sostituito dall'art. 2 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*. Il testo originario era così formulato: « Art. 39. Procedure per la programmazione della rete scolastica. 1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alle province competenti, entro il 15 dicembre di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.

2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.

3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province, secondo le rispettive competenze.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adotta il documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.

6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.

7. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 4.».

Art. 39-bis
Regione.

1. La Regione definisce i criteri per la programmazione della rete scolastica nel piano di indirizzo generale integrato con particolare riferimento:

a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1 ⁽⁴⁰⁾;

b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani provinciali anche in relazione alle ipotesi in cui l'ambito territoriale di competenza delle conferenze zonali per l'istruzione interessi più province ⁽⁴¹⁾.

2. La Giunta regionale provvede:

a) alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani provinciali;

b) alla assegnazione alle province delle relative risorse umane e finanziarie necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a); tale assegnazione è attribuita contestualmente alla ripartizione di cui al comma 3, senza l'osservanza dell'obbligo di cadenza annuale.

3. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse umane e finanziarie per l'attuazione dell'ordine di priorità complessivo dei piani provinciali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, lettera b).

4. Ai fini di cui al comma 3, la Giunta regionale verifica previamente:

a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;

b) il rispetto dei criteri stabiliti nel piano di indirizzo generale integrato, invitando motivatamente, ove necessario, la provincia a riformulare l'ordine di priorità complessivo.

5. In difetto di corretta riformulazione ovvero di sua mancanza entro venti giorni dall'invito di cui al comma 4, la Giunta regionale ripartisce le risorse disponibili indicando direttamente le priorità.

6. La Regione esercita le competenze dei commi 1, 2 e 3 osservando le modalità di cui all'*articolo 31, comma 5 della L.R. n. 32/2002* ⁽⁴²⁾.

(40) Vedi la *Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 21*.

(41) Vedi la *Delib.G.R. 16 gennaio 2006, n. 21*.

(42) Articolo aggiunto dall'art. 4 del regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n. 12/R*.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato ⁽⁴³⁾

Capo I - Disposizioni generali

Art. 40

La formazione nell'apprendistato.

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi definiti per ciascuna delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante;

c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
(44).

(43) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40 a 51-quinquies), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del presente titolo, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 del presente decreto.

(44) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 41

Il piano formativo individuale.

1. Il piano formativo individuale, che è parte integrante del contratto di apprendistato, descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto sia per la formazione interna che esterna all'azienda in relazione alla qualifica da conseguire.

2. I servizi per l'impiego svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione dei piani formativi individuali sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale
(45).

(45) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 42

Il tutore aziendale.

1. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda e svolge le seguenti attività:

a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale;

b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'azienda;

c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro;

d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini delle attestazioni rilasciate dall'impresa.

2. Le funzioni di tutore aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

4. I tutori di cui al comma 2 sono tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore.

5. Ciascun tutore può affiancare non più di dieci apprendisti ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 43

Certificazione dell'attività formativa.

1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.

2. Gli apprendimenti conseguiti dall'apprendista sono attestati dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII, capo I.

6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire

l'attestato di qualifica relativo alle competenze previste dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal repertorio regionale delle figure professionali di cui all'articolo 66-ter ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato dapprima modificato dall'*art. 1, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. e poi così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo precedente era così formulato: «Art. 43. Certificazione dell'attività formativa. 1. La Giunta regionale definisce le modalità dell'organizzazione dell'attività formativa.

2. Le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro sono disciplinati dal sistema regionale delle competenze e dei crediti formativi.

3. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.

4. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale e certificate ai sensi del comma 2.

5. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla base dei risultati conseguiti all'interno dei percorsi formativi, riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.

6. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono, presso le province, l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale.

7. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.».

Art. 44

Competenza delle province.

1. Per realizzare la formazione esterna degli apprendisti, la provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita, redige il piano annuale per la formazione nell'apprendistato nel quale, in relazione alle risorse assegnate dalla Regione, alle risorse proprie e al numero degli apprendisti, individua i criteri per garantire a tutti gli apprendisti la formazione esterna secondo le seguenti modalità:

a) per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione la formazione esterna è erogata con priorità nell'assegnazione di buoni individuali, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, e con corsi professionali;

b) per l'apprendistato professionalizzante la formazione esterna è garantita a tutti gli apprendisti. Nel corso del primo anno di durata del contratto è erogata con le seguenti priorità: assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate; corsi di formazione professionale; formazione a distanza assistita. Per gli anni successivi la formazione esterna è erogata di norma con formazione a distanza.

2. Il sistema di formazione a distanza è predisposto dalla Giunta regionale ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 45

Compiti dei servizi per l'impiego.

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a collaborare con l'impresa alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;

b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'impresa, dell'attività svolta;

c) a certificare le competenze e i crediti ai sensi dell'articolo 43, comma 2 ⁽⁴⁹⁾.

(49) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 46

Crediti formativi.

1. Le competenze e le conoscenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa nel corso del contratto di apprendistato o attraverso percorsi scolastici dell'istruzione e certificate secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali e nazionali in materia, sono riconosciute come crediti formativi, sia in caso di passaggio dell'apprendista dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione, sia nel caso di passaggio dello studente dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale in apprendistato, secondo le norme vigenti ⁽⁵⁰⁾.

(50) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 47

Crediti in ingresso al percorso di apprendistato.

1. Ai soggetti in possesso di una qualifica professionale e per quelli in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un diploma di laurea, è garantito il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione e formazione quale credito per lo svolgimento del percorso formativo nell'ambito del contratto di apprendistato, secondo quanto previsto dal sistema regionale delle competenze ⁽⁵¹⁾.

(51) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Capo II - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione

Art. 48

Durata del contratto.

1. La durata del contratto di apprendistato è definita ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. La durata del percorso formativo previsto per il profilo professionale individuato nell'ambito del contratto di apprendistato si articola per gli anni di durata del contratto.

3. I profili formativi nell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita ⁽⁵²⁾.

(52) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 49

Caratteristiche della formazione formale esterna.

1. L'attività di formazione esterna è determinata in duecentoquaranta ore annue.
2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a duecentoquaranta ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.
3. La formazione esterna è riservata al conseguimento delle competenze di base necessarie allo sviluppo della personalità del giovane o dell'adolescente, che espleta il diritto-dovere nell'ambito dell'apprendistato. Le competenze di base fanno riferimento a:
 - a) area dei linguaggi;
 - b) area tecnologica;
 - c) area scientifica;
 - d) area socio-economica.
4. Per gli apprendisti in possesso di crediti formativi riconosciuti dalle province la durata della formazione esterna è proporzionalmente ridotta.
5. Alla formazione delle competenze di base provvedono i soggetti allo scopo accreditati dalla Regione che garantiscono il raccordo con il percorso di formazione che l'apprendista svolge in azienda con i rispettivi tutori ⁽⁵³⁾.

(53) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Art. 50

Erogazione della formazione aziendale.

1. Le modalità di erogazione della formazione aziendale sono stabilite ai livelli contrattuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ⁽⁵⁴⁾.

(54) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto.

Capo III - Apprendistato professionalizzante

Art. 51

Profili formativi della formazione formale ⁽⁵⁵⁾.

1. I profili formativi nell'apprendistato professionalizzante sono approvati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita ⁽⁵⁶⁾.
2. I contenuti dei profili formativi, da realizzarsi attraverso la formazione esterna, sono tra loro connessi e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi e sono articolati in:
 - a) contenuti a carattere trasversale e di base;
 - b) contenuti a carattere tecnico-professionale ⁽⁵⁷⁾.

(55) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, comma 1, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo precedente era così formulato: «Profili formativi della formazione formale esterna».

(56) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

(57) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 51-bis

Caratteristiche della formazione formale.

1. L'attività di formazione formale è determinata in centoventi ore annue.
2. La formazione formale è svolta, di regola, all'esterno dell'impresa dalle strutture formative accreditate dalla Regione. La formazione formale può essere altresì svolta all'interno delle imprese che hanno capacità formativa secondo le norme vigenti.
3. La durata complessiva dell'attività di formazione formale è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.
4. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, la durata della formazione formale è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico-professionale.

5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce per la formazione formale un numero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1 e 4, l'impresa, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero di ore in eccedenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuta a:

a) finanziare e garantire a tutti gli apprendisti le ore di formazione in eccedenza rispetto al numero di ore stabilite dalla normativa regionale indipendentemente dalla realizzazione di queste ultime;

b) indicare nel piano formativo individuale le conoscenze e le competenze da acquisire nelle ore di formazione in eccedenza sopra indicate;

c) provvedere, con la collaborazione dei servizi per l'impiego, alla stesura del piano formativo individuale congruo al numero di ore complessivo da erogare per la formazione dell'apprendista;

d) comunicare al servizio per l'impiego il nominativo del soggetto che impartisce, per il numero di ore in eccedenza, la formazione formale ⁽⁵⁸⁾.

(58) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 3, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 51-bis. Caratteristiche della formazione formale esterna. 1. L'attività di formazione esterna è determinata in centoventi ore annue.

2. La durata complessiva dell'attività di formazione esterna è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione esterna possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41.

3. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea la durata della formazione esterna è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all'articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico-professionale».

Art. 51-ter

Erogazione e articolazione della formazione.

1. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni.

1-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stabiliscano i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, l'impresa che assume un apprendista nella redazione del piano formativo individuale è tenuta a fare riferimento ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 51, comma 1, per l'apprendista assunto in una sede o unità operativa nell'ambito del territorio della Regione Toscana ⁽⁵⁹⁾.

2. Le imprese accreditate come agenzia formativa secondo le norme previste dalla normativa regionale, possono erogare la formazione esterna anche all'interno dell'azienda.

2-bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce i requisiti di "capacità formativa interna dell'impresa" quest'ultima, ove intenda essere impresa formativa per l'apprendistato, secondo quanto previsto dall'articolo 51-bis, comma 2, è tenuta a:

a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale con l'indicazione delle conoscenze e delle competenze da impartire nella formazione formale interna all'impresa, facendo riferimento ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, approvati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1;

b) garantire all'apprendista la formazione formale prevista dal piano formativo;

c) comunicare al servizio per l'impiego territorialmente competente di possedere la "capacità formativa" ai fini dell'erogazione della formazione formale;

d) dichiarare di erogare al proprio interno la formazione formale indicando la sede dove questa si svolge, il contratto collettivo applicato e i requisiti formativi posseduti ⁽⁶⁰⁾.

2-ter. Il tutore aziendale, di cui all'articolo 42, delle imprese con capacità formativa, oltre ad attestare quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite dall'apprendista per la formazione formale interna all'impresa ⁽⁶¹⁾.

2-quater. La formazione formale realizzata dall'impresa con capacità formativa è senza oneri per la pubblica amministrazione ^{(62) (63)}.

(59) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 1, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(60) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 2, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(61) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 3, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(62) Comma aggiunto dall'*art. 4, comma 4, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(63) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R.* Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 51-quater

La formazione non formale in azienda.

1. Le imprese effettuano le attività di formazione non formale e di addestramento pratico secondo quanto previsto dal piano formativo individuale allegato al contratto, sotto il coordinamento del tutore aziendale ed in armonia con l'andamento della formazione esterna ⁽⁶⁴⁾.

(64) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nelle note che precedono.

Capo IV - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

Art. 51-quinquies

Procedura per la sperimentazione.

1. La Giunta regionale definisce in via sperimentale, mediante accordi con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative, il percorso formativo e la durata della formazione interna ed esterna all'azienda per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'*articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *L. 14 febbraio 2003, n. 30*) ⁽⁶⁵⁾.

(65) Il titolo VI, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo VI, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 1 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nelle note che precedono.

TITOLO VII

Diritto allo studio universitario

[Capo I - Coordinamento degli interventi fra la regione e le università] ⁽⁶⁶⁾

Art. 52

Conferenza Regione - Università.

[1. Il coordinamento degli interventi della Regione con quelli delle università della Toscana si realizza mediante la Conferenza Regione - Università, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle aziende per il diritto allo studio universitario;

c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;

d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;

e) gli studenti facenti parte dei consigli di amministrazione delle aziende per il diritto allo studio universitario.

3. La Conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario.

4. Gli ordini del giorno delle sedute della Conferenza sono inviati ai comuni sedi di attività universitarie. Gli amministratori dei suddetti comuni sono invitati a partecipare alle sedute quando sono trattati argomenti riguardanti nuovi insediamenti didattici, di ricerca e di servizi.

5. Alla Conferenza possono essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni.

6. Le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

7. I risultati della Conferenza sono annualmente comunicati alla Consulta nazionale, di cui all'*articolo 6 della legge 2 dicembre 1991, n. 390* (Norme sul diritto agli studi universitari), istituita presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica] ⁽⁶⁷⁾.

(66) Il presente capo, unitamente all'unico articolo di cui è composto (art. 52), è stato abrogato dall'*art. 1, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*.

(67) Il capo I, unitamente al presente articolo di cui è composto, è stato abrogato dall'*art. 1, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*.

Capo II - Azienda per il diritto allo studio universitario ⁽⁶⁸⁾

Sezione I - Organizzazione e funzionamento

Art. 53

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda.

1. L'azienda, ai sensi dell'*articolo 10, comma 5 della L.R. n. 32/2002*, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.
2. Le funzioni di responsabilità e di indirizzo dell'articolazione organizzativa sono attribuite ad un dirigente a tempo indeterminato dell'azienda, nominato dal direttore, che garantisce la gestione e l'organizzazione dei servizi a livello territoriale.
3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di autonomia dei responsabili delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi ⁽⁶⁹⁾.

(68) Rubrica così sostituita dall'*art. 2, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «Aziende per il diritto allo studio universitario».

(69) Articolo così sostituito dall'*art. 3, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 53. Aziende per il diritto allo studio universitario. 1. Le aziende per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate aziende, con sede amministrativa nei comuni sedi delle Università di Firenze, Pisa e Siena, hanno il compito di realizzare, in collaborazione con le università e gli enti locali, gli interventi di cui agli *articoli 9 e 10 della L.R. n. 32/2002*.».

Art. 54

Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti.

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell'organizzazione didattica universitaria.
2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l'Università.
3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'*articolo 53*.
4. L'azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena ⁽⁷⁰⁾.

(70) Articolo così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 54. Competenze delle aziende. 1. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

- a) Accademia di Belle Arti di Firenze;
- b) Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze;
- c) Conservatorio "Luigi Boccherini" di Firenze;

d) Università degli Studi di Firenze.

2. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

a) Accademia di Belle Arti di Carrara;

b) Istituto Musicale Pareggiato "Pietro Mascagni" di Livorno;

c) Istituto Musicale Pareggiato "Luigi Boccherini" di Lucca;

d) Università degli Studi di Pisa;

e) Scuola Superiore in Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa.

3. L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena è competente a realizzare gli interventi rivolti agli iscritti dei seguenti istituti:

a) Università per Stranieri di Siena;

b) Istituto Musicale Pareggiato "R. Franci" di Siena;

c) Università degli Studi di Siena.».

Art. 55

Consiglio di amministrazione.

1. [Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite] ⁽⁷¹⁾.

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;

b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;

d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 31 ottobre di ogni anno;

f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

(71) Comma abrogato dall'*art. 5, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R.*

Art. 56

Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

2-bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d'età ⁽⁷²⁾.

(72) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.P.G.R. 5 gennaio 2011, n. 2/R.*

Art. 57

Il Collegio dei revisori.

1. [Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'azienda ai fini del controllo di legittimità contabile ed amministrativa] ⁽⁷³⁾.

2. Gli atti dell'azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all'organo che ha approvato l'atto ⁽⁷⁴⁾.

3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha

approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori ⁽⁷⁵⁾.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

(73) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 1, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R.*

(74) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 2, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R.* Il testo originario era così formulato: «2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro sette giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro quattordici giorni dalla ricezione. Le osservazioni del Collegio sono inviate, entro sette giorni, all'organo che ha approvato l'atto.».

(75) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 3, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R.* Il testo originario era così formulato: «3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l'esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro quindici giorni dalla loro ricezione, dell'organo che ha approvato l'atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell'atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L'atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.».

Art. 58 *Il direttore.*

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;

b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi ⁽⁷⁶⁾.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. In ogni caso il contratto del direttore non può superare di dodici mesi la durata in carica del Consiglio di amministrazione ⁽⁷⁷⁾.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.

5. L'incarico di direttore è revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per gravi violazioni di legge e per gravi inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nel piano di attività o alle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione.

(76) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 1, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi.».

(77) Periodo aggiunto dall'*art. 7, comma 2, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*.

Art. 59

Gettone di presenza ⁽⁷⁸⁾.

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'*articolo 10-septies della L.R. n. 32/2002*.

(78) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 8, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*, è stato poi così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 5 gennaio 2011, n. 2/R*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 59. Indennità. 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura delle indennità di carica ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell'azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all'*articolo 10-septies della L.R. n. 32/2002* ».

Art. 60

Regolamento organizzativo.

1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'*articolo 10, comma 5, della L.R. n. 32/2002*, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti tecnico-professionali per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;

d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;

e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;

f) le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;

g) le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'*articolo 10-sexies della L.R. n. 32/2002* ⁽⁷⁹⁾.

(79) Comma così sostituito dall'*art. 9, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «1. Il regolamento organizzativo delle aziende, di cui all'*articolo 10, comma 3 della L.R. n. 32/2002*, nel rispetto di quanto previsto dalla *legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9* (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;

b) i requisiti per la nomina del direttore dell'azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti;

d) l'articolazione della struttura organizzativa e l'ordinamento degli uffici in base a quanto previsto dall'*articolo 68 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26* (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).».

Art. 61

Bilancio previsionale ed economico.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale ⁽⁸⁰⁾.

(80) Comma così sostituito dall'*art. 5, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «2. Il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio regionale per l'approvazione.».

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti.

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda⁽⁸¹⁾.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 10, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle aziende è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.».

Sezione II - Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63

Carta dei servizi.

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'*articolo 10-sexies della L.R. n. 32/2002*.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2⁽⁸²⁾.

(82) Articolo così sostituito dall'*art. 11, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Principi della carta dei servizi. 1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.».

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi.

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta ⁽⁸³⁾.
 2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.
-

(83) Comma così sostituito dall'*art. 12, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*. Il testo originario era così formulato: «1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati alle aziende nelle forme stabilite dalla medesima carta.».

Art. 65

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti.

- [1. Le aziende effettuano periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi.
 2. Le aziende rendono pubblici i risultati delle rilevazioni di cui al comma 1.
 3. Le aziende costituiscono commissioni di utenti per il controllo sulla qualità dei servizi e delle attività e ne disciplinano le modalità di funzionamento] ⁽⁸⁴⁾.
-

(84) Articolo abrogato dall'*art. 13, D.P.G.R. 7 luglio 2008, n. 38/R*.

TITOLO VIII

Disposizioni in materia di sistema delle competenze ⁽⁸⁵⁾

Capo I - Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze ⁽⁸⁶⁾

Sezione I - Principi generali

Art. 66

Caratteristiche del sistema regionale delle competenze.

1. Il SRC è basato su standard che costituiscono i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

2. La Giunta regionale con propri atti provvede alla definizione dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.

3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure professionali dell'ottica di genere. L'eventuale uso nella descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto, solo ad esigenza di semplicità del testo⁽⁸⁷⁾.

(85) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo originario era così formulato: «Disposizioni in materia di formazione professionale.».

(86) Il presente capo (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies) è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto. (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo originario del presente capo e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

(87) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-bis

Articolazione degli standard.

1. Gli standard di cui all'articolo 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:

a) delle figure professionali;

b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze;

c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalità di cui all'*articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) ⁽⁸⁸⁾.

(88) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-ter

Repertorio regionale delle figure professionali.

1. La Giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla *legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1* (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, da unità di competenze intese come insieme di conoscenze e capacità e da descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell'attività.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in termini di standard professionali degli attestati di qualifica professionale di cui all'articolo 66-duodecies.
4. Le modalità di aggiornamento del repertorio sono determinate dalla Giunta regionale ⁽⁸⁹⁾.

(89) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.
3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.
4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-quater

Comitato tecnico.

1. La Giunta regionale provvede all'istituzione ed all'aggiornamento del repertorio avvalendosi di un comitato tecnico.

2. Il comitato di cui al comma 1 è nominato dal direttore generale della direzione regionale competente ed è così composto:

a) un esperto designato dal direttore generale competente;

b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale permanente tripartita;

d) un esperto designato dalle università di Firenze, Pisa e Siena d'intesa tra loro;

e) un esperto designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali d'intesa fra loro;

g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari opportunità.

3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennità né rimborso spese.

4. Il comitato determina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento ⁽⁹⁰⁾.

(90) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Sezione III - Riconoscimento e certificazione delle competenze

Art. 66-quinquies

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze.

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona è in possesso;

b) validazione delle competenze che consente alle persone di documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed informali;

c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell'ambito di un percorso formativo attesta l'effettivo raggiungimento di tutti o di una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso è finalizzato;

d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure professionali ovvero ad unità di competenze acquisite e verificabili.

2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo le competenze attinenti singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze o ad intere figure professionali comprese nel repertorio ⁽⁹¹⁾.

(91) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-sexies

Descrizione delle competenze.

1. La descrizione delle competenze è attivata dal soggetto interessato presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di ottenerne il riconoscimento e la certificazione.

2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle competenze sono:

a) definizione consensuale tra l'interessato e l'operatore qualificato delle modalità di elaborazione degli atti di cui alle lettere b) e c);

b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato definito a livello nazionale;

c) individuazione, descrizione ed elaborazione della documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta regionale⁽⁹²⁾.

(92) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-septies

Validazione delle competenze.

1. La validazione delle competenze è effettuata dalle province su richiesta del soggetto interessato previa valutazione della documentazione presentata.

2. Sulla base dell'esame della documentazione presentata e di un eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda personale di validazione nel quale sono identificate almeno:

a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;

b) le unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;

c) il responsabile del processo di validazione.

3. A seguito della validazione il soggetto interessato può:

a) partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potrà essere ridotta alla frequenza delle sole unità formative relative alle competenze che non sono state validate;

b) sostenere l'esame per ottenere la certificazione delle competenze emerse dalla validazione ⁽⁹³⁾.

(93) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-octies

Dichiarazione degli apprendimenti.

1. La dichiarazione degli apprendimenti è attivata dagli organismi formativi accreditati nell'ambito di:

a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista o non sia richiesta l'attivazione di un processo di certificazione;

b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della conclusione positiva di una o più unità formative, attesta l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed è spendibile all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l'ingresso in altri percorsi ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-nonies

Certificazione delle competenze.

1. La certificazione delle competenze è effettuata dalle province, o dalla Regione nei casi di cui all'*articolo 28, comma 4, della L.R. n. 32/2002*, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova pratica di simulazione ed è finalizzata al rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato delle competenze.

2. L'esame di cui al comma 1 è svolto dalla commissione di cui all'articolo 66-decies.

3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la realizzazione dell'esame di certificazione con riferimento:

a) alla valutazione uniforme delle unità di competenze;

b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;

c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

4. Il procedimento di certificazione delle competenze non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale ⁽⁹⁵⁾.

(95) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo

art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-decies

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze.

1. La commissione d'esame per la certificazione delle competenze è nominata dall'ente di cui all'articolo 66-nonies, comma 1, ed è composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione che nomina la commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della certificazione;

b) due esperti di settore;

c) un componente designato dell'organismo di formazione, nei casi in cui la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico professionale accertata dalla Regione.

4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), è nominato previa verifica delle credenziali professionali in base al settore economico e all'ambito professionale a cui la qualifica o il certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.

5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c), è individuato dall'organismo di formazione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

6. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

7. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio ⁽⁹⁶⁾.

(96) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-undecies

Indennità per i componenti della commissione d'esame.

1. L'indennità da corrispondere ai componenti della commissione d'esame è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) numero dei candidati;
- b) numero di unità di competenze da certificare;
- c) livello della qualifica.

2. Gli oneri connessi all'attività della commissione sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l'esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo;

b) dall'amministrazione competente qualora l'esame sia sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze di cui all'articolo 66-septies⁽⁹⁷⁾.

(97) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di

formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 66-duodecies

Conclusione della procedura per la certificazione delle competenze.

1. L'esito dell'esame per la certificazione delle competenze può essere di:

a) idoneità alla qualificazione professionale con rilascio di attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;

b) idoneità alla certificazione di singole competenze con rilascio di certificato;

c) non idoneità.

2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1, lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European qualification framework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).

3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito web.

4. La modulistica relativa all'attestato di qualifica e al certificato di competenze è definita dalla Giunta regionale nel rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilità definiti dalla Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004 (Accordo, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi)⁽⁹⁸⁾.

(98) Il capo I (originariamente composto unicamente dell'art. 66 ed ora ripartito nelle sezioni I, II e III e composto degli articoli da 66 a 66-duodecies), ivi compreso quindi il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 4, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come

prevede l'art. 9 dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo art. 10). Il testo del capo I e del relativo art. 66 era il seguente: «Capo I - Principi generali. Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze. 1. Il sistema regionale integrato di formazione, lavoro ed istruzione si basa sul riconoscimento delle competenze dei singoli individui, classificate e descritte in un repertorio regionale, anche al fine di assicurarne la visibilità.

2. Il sistema regionale stabilisce gli standard di competenze e conoscenze da conseguire al termine delle attività formative, anche non finalizzate al rilascio di qualifiche professionali o specializzazioni, e garantisce il raccordo con il sistema nazionale di standard minimi di competenze.

3. Fino alla compiuta realizzazione del sistema regionale delle competenze, la Regione garantisce il costante aggiornamento del repertorio dei profili professionali esistenti, anche attraverso la creazione di nuovi profili.

4. Non sono finanziabili o riconoscibili ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della L.R. n. 32/2002*, attività formative inerenti a profili professionali non preventivamente approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.».

Capo II - Accreditemento

Art. 67

Soggetti accreditabili.

1. Sono tenuti all'accreditamento gli organismi pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione, che organizzano e svolgono servizi di formazione finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti ai sensi dell'*articolo 17, comma 1 della L.R. n. 32/2002* ⁽⁹⁹⁾.

(99) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 67. Soggetti accreditabili. 1. Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di soggetti pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione o l'orientamento, che organizzano e svolgono servizi di formazione, di orientamento, o di entrambi congiuntamente, finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 32/2002*.

2. Le sedi operative accreditate per servizi formativi assicurano anche servizi di orientamento gestiti direttamente, qualora la sede formativa sia accreditata anche per l'orientamento, o indirettamente mediante altre sedi accreditate per tale ambito di attività.».

Art. 68

Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione.

1. È istituito l'elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione ⁽¹⁰⁰⁾

2. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco indicato al comma 1 ⁽¹⁰¹⁾.

(100) Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 24, comma 2, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(101) Articolo così sostituito dall'*art. 7, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.* Il testo originario era così formulato: «Art. 68. Sedi operative. 1. Ai fini dell'accreditamento la sede operativa dell'organismo formativo è caratterizzata da:

a) assetto organizzativo che garantisca lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1) direzione e coordinamento di sede;

2) gestione economica e amministrativa;

3) gestione operativa.

b) struttura fisica adeguata all'assetto organizzativo di cui alla lettera a);

c) capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Al fine di soddisfare le esigenze di specifiche attività le sedi operative accreditate hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché essi presentino le caratteristiche richieste per l'accreditamento.».

Art. 69

Esenzioni dall'obbligo di accreditamento.

1. Non sono soggetti all'accreditamento:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;

b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;

c) gli istituti scolastici, limitatamente alle attività di formazione e orientamento rivolte ai propri studenti, finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;

d) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale.

2. [I soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono svolgere le attività formative mediante sedi operative accreditate di organismi formativi] ⁽¹⁰²⁾.

(102) Comma abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

Art. 70

Ambiti di accreditamento.

1. L'accreditamento è rilasciato per l'erogazione delle attività di formazione, di cui all'*articolo 17, comma 1 della L.R. n. 32/2002*.
2. L'accreditamento permette all'organismo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
3. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 32/2002* ⁽¹⁰³⁾.

(103) Articolo così sostituito dall'*art. 9, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 70. *Àmbiti di accreditamento*. 1. L'accreditamento viene rilasciato in relazione ad uno o più àmbiti di attività per i quali l'organismo formativo può chiedere l'accreditamento della propria sede.

2. Sono àmbiti di attività:

- a) servizi di orientamento;
- b) servizi di formazione.

3. Gli àmbiti di attività di cui al comma 2 sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a) attività di orientamento;
- b) attività di formazione, articolate come segue:
 - 1) formazione per l'obbligo formativo;
 - 2) formazione successiva all'età dell'obbligo e formazione superiore;
 - 3) formazione continua.

4. L'accreditamento ottenuto per le attività di formazione vale anche per lo svolgimento di azioni di orientamento e inserimento lavorativo nell'àmbito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20 per cento del costo complessivo del progetto formativo.

5. L'accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività di formazione e orientamento finanziate con fondi pubblici all'interno di uno o più àmbiti, o di una o più tipologie, come definite dai commi 2 e 3, vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b) della L.R. n. 32/2002*, all'interno dello stesso àmbito o della stessa tipologia.».

Art. 71

Verifica dei requisiti per l'accreditamento.

1. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri indicati all'articolo 72, comma 1 ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Articolo così sostituito dall'*art. 10, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 71. Valutazione dei requisiti per l'accreditamento. 1. La verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.

2. I requisiti dell'accreditamento sono valutati secondo un sistema di punteggi, sulla base dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1.

3. La Regione cura le verifiche finalizzate alla valutazione del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 72.».

Art. 72

Criteri per l'accreditamento.

1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'*articolo 31 della L.R. n. 32/2002*, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità tecniche per l'accreditamento degli organismi formativi nonché le modalità di verifica degli stessi sulla base dei seguenti criteri:

a) relativamente alla struttura organizzativa ed amministrativa dell'organismo:

1) la presenza nello statuto di finalità formative;

2) l'adeguatezza della situazione economico-finanziaria;

3) la presenza di adeguate risorse professionali;

4) l'adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi erogati;

b) relativamente alla struttura logistica dell'organismo:

1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;

2) il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) il sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale relativo alla capacità di contribuire ad attività di indagine finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale;

d) relativamente all'efficienza e all'efficacia delle attività formative svolte dall'organismo:

- 1) il rispetto dei livelli minimi di efficienza;
- 2) il rispetto dei livelli minimi di efficacia ⁽¹⁰⁵⁾.

2. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

e) nei confronti del cui legale rappresentante:

1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;

2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 45, paragrafo, 1 della *direttiva 2004/18/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

3) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423* (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal *decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, o della *legge 31 maggio 1965, n. 575* (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla *legge 24 luglio 1993, n. 256*.

3. Le università toscane, le singole facoltà e le strutture interne all'università previste dallo statuto dell'ateneo sono accreditate se in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altre certificazioni specificamente in uso a livello nazionale e internazionale.

4. Ai fini del mantenimento dell'accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti i requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, nonché adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 24, commi 1 e 3, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

(106) Articolo così sostituito dall'*art. 11, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 72. Requisiti per l'accreditamento. 1. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, con riferimento alle sedi operative di cui all'articolo 68, gli indicatori, i parametri, gli indici di accettabilità e le modalità di verifica relativi ai seguenti criteri:

- a) assetto giuridico ed organizzativo;
- b) capacità logistiche;
- c) situazione economica;
- d) sistema di relazioni;
- e) formalizzazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi;
- f) capacità gestionali;
- g) efficienza;
- h) efficacia immediata;
- i) efficacia a medio termine.

2. Costituisce altresì requisito per l'accreditamento la moralità del legale rappresentante dell'organismo formativo, consistente nel non aver riportato condanna definitiva per i reati di cui al libro II, Titolo II e Titolo XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.».

Art. 72-bis

Crediti e debiti del sistema di accreditamento.

1. Agli organismi formativi che conseguono l'accreditamento è assegnato un monte crediti connesso alla gestione delle attività formative di cui all'*articolo 17 della L.R. n. 32/2002*. Per monte crediti si intende il punteggio iniziale attribuito a ciascun organismo formativo in seguito all'esito positivo della verifica dei requisiti definiti in base ai criteri di cui all'articolo 72.

2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi, la Giunta regionale stabilisce gli indicatori per l'attribuzione di un monte crediti aggiuntivo ove si verifichi l'acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, in caso di specifiche irregolarità accertate nell'ambito della gestione di attività formative, per la diminuzione del monte crediti di cui al comma 1.

3. L'entità del monte crediti ha rilevanza nei processi di valutazione ex ante dei progetti formativi al fine dell'assegnazione di finanziamenti, nonché al fine del riconoscimento di interventi formativi di cui all'*articolo 17 della L.R. n. 32/2002* ⁽¹⁰⁷⁾.

(107) Articolo aggiunto dall'*art. 12, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

Art. 73

Certificazione di qualità.

1. Gli organismi formativi che al momento dell'accREDITAMENTO non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale e valutate come equipollenti sulla base dei criteri definiti dalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenza fissata dalla Giunta ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Articolo così sostituito dall'*art. 13, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 73. Certificazioni di qualità. 1. Gli organismi formativi che al momento dell'accREDITAMENTO delle sedi operative non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni equipollenti in uso a livello internazionale, si impegnano a ottenerla entro due anni dall'accREDITAMENTO.

2. La Giunta regionale individua i criteri per il confronto dei diversi sistemi di certificazione con i requisiti di accREDITAMENTO.».

Art. 74

Procedura di accREDITAMENTO.

1. L'organismo che intende richiedere l'accREDITAMENTO presenta la domanda alla competente struttura regionale ⁽¹⁰⁹⁾

2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente adotta il relativo provvedimento.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima di sei mesi dal provvedimento.

3-bis. In caso di rigetto della domanda per due volte, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto ⁽¹¹⁰⁾.

4. Gli organismi già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 73 sono soggette, ai fini dell'accREDITAMENTO, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita ⁽¹¹¹⁾.

(109) Comma così sostituito dall'*art. 14, comma 1, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «1. L'organismo che intende richiedere l'accREDITAMENTO di una o più sedi operative, presenta la domanda alla Regione secondo modalità da essa definite.».

(110) Comma aggiunto dall'*art. 14, comma 2, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

(111) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 3, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

Art. 75

Revoca dell'accREDITAMENTO.

1. La Regione procede alla revoca dell'accreditamento:

a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell'organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'*articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE*;

b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l'assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;

d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;

e) nel caso di cancellazione dell'organismo dal registro delle imprese;

f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 76;

g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della L.R. n. 32/2002*;

h) accertate e ripetute irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti sino all'esaurimento del monte crediti, di cui all'articolo 72-bis;

i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;

l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

n) nel caso di stato di fallimento dell'organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 32/2002*.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati ⁽¹¹²⁾.

(112) Articolo così sostituito dall'*art. 15, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 75. Revoca dell'accreditamento. 1. L'accreditamento della sede operativa è revocato nelle seguenti ipotesi:

a) falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento;

b) rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;

c) mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli indici minimi relativi ad almeno dieci indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1;

d) non conformità della sede operativa, per due anni consecutivi, ad almeno tre indicatori nell'ambito dei criteri individuati ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i);

e) revoca della certificazione di qualità, o mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;

f) sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo 72, comma 2;

g) non corrispondenza fra rendiconto e bilancio consuntivo, presentati ai sensi degli articoli 90 e 91.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 32/2002*.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento per una o più sedi operative non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di due anni dal provvedimento.».

Art. 76

Sospensione dell'accreditamento.

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71, accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 72, comma 1, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all'efficacia o efficienza;

b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento;

c) che l'organismo è in stato di liquidazione.

4. L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 32/2002*.

6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della L.R. n. 32/2002*, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza ⁽¹¹³⁾.

(113) Articolo così sostituito dall'*art. 16, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo originario era così formulato: «Art. 76. Sospensione dell'accreditamento. 1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 3, rilevi situazioni di non conformità relative a uno o due indicatori nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 72, comma 1, fissa all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le situazioni di non conformità siano state eliminate, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento della sede operativa, fino alla eliminazione delle non conformità.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando le situazioni di non conformità riguardino tre o più indicatori, ad eccezione di quelli relativi ai criteri di cui all'articolo 72, comma 1, lettere g), h), i), per i quali opera il disposto dell'articolo 75, comma 1, lettera d).

4. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento per una o più sedi operative è escluso dalla partecipazione alle procedure per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera b), della L.R. n. 32/2002*.

5. La sospensione dell'accREDITAMENTO può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da una sede nella gestione di attività di formazione o di orientamento di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 32/2002*, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.».

Art. 76-bis

Rinuncia all'accREDITAMENTO.

1. L'organismo formativo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITATI.
2. L'organismo formativo accREDITATO che rinuncia all'accREDITAMENTO è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L'organismo che ha rinunciato all'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITATI.
4. L'organismo formativo che ha rinunciato per due volte all'accREDITAMENTO non può presentare una nuova domanda di accREDITAMENTO prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia ⁽¹¹⁴⁾.

(114) Articolo aggiunto dall'*art. 17, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

Capo III - Attività formative

Sezione I - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi ⁽¹¹⁵⁾

Art. 77

Standard dei percorsi formativi.

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
 - a) alle diverse tipologie di percorsi;
 - b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
 - c) all'articolazione ed all'attività dei percorsi;
 - d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
 2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti ⁽¹¹⁶⁾.
-

(115) Rubrica così sostituita dall'*art. 5, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*). Il testo originario era così formulato: «Disciplina generale.».

(116) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, con decorrenza immediata, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*). Il testo originario era così formulato: «*Art. 77. Modalità di svolgimento delle attività formative. 1. Le attività formative possono essere realizzate con le seguenti modalità:*

a) corsi;

b) percorsi formativi individuali.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con metodologie in presenza dell'utente o a distanza, o alternando entrambe le metodologie.

3. Le attività formative di cui al comma 1, lettera a) prevedono lo svolgimento di stage, o tirocini, o attività pratiche guidate, in misura non inferiore al 30 per cento della durata complessiva.

4. Le attività formative rivolte ad occupati possono non prevedere lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.».

Art. 77-bis

Tipologie di percorsi formativi.

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.

2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:

a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;

b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;

c) la durata minima dei percorsi;

d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;

e) i livelli professionali degli operatori;

f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo;

g) la quota di formazione a distanza;

h) le tipologie di qualifiche conseguibili ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 77-ter

Obiettivi di apprendimento.

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.

2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:

a) con quelle di un'intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;

b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.

3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 77-quater

Articolazione e attività dei percorsi.

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2. Ciascuna unità formativa è identificata:

a) dall'insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;

b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;

c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell'utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività ⁽¹¹⁹⁾.

(119) Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 77-quinquies

Verifica dei requisiti di ingresso.

1. Prima dell'inizio di ogni percorso l'organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all'attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all'attività formativa ⁽¹²⁰⁾.

(120) Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 77-sexies

Riconoscimento delle attività formative.

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'*articolo 17, comma 1, lettera b) della L.R. n. 32/2002*, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, è effettuato dalle province.

2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, può essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'*articolo 31 della L.R. n. 32/2002* ⁽¹²¹⁾.

(121) Articolo aggiunto dall'*art. 7, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 78
Interventi formativi.

[1. Gli interventi formativi si distinguono in:

a) interventi finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di una specializzazione, rilasciata dalle province, o dalla Regione nelle ipotesi di cui all'*articolo 28, comma 4, della L.R. n. 32/2002*;

b) interventi finalizzati al mantenimento, aggiornamento e sviluppo di competenze professionali già possedute.

2. Per ciascuna delle qualifiche o specializzazioni di cui al comma 1, lettera a), sulla base della struttura del percorso ad essa finalizzato, come definito dall'articolo 80, è garantita la corrispondenza alla struttura europea dei livelli di formazione] ⁽¹²²⁾.

(122) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 79
Finanziamenti a domanda individuale.

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del Capo II del presente titolo.

Art. 80
Percorsi formativi e crediti.

[1. I percorsi formativi che conducono al conseguimento di certificazioni si compongono di attività formative riferite ad ambiti di conoscenze e competenze.

2. Ciascuna attività formativa si struttura in unità formative cui corrisponde un numero di crediti formativi commisurato a durata, livello formativo e pertinenza delle unità rispetto alle competenze che compongono il profilo.

3. Un percorso formativo è concluso quando i frequentanti hanno acquisito il corrispondente numero di crediti previsti nel repertorio regionale di cui all'articolo 66.

4. I percorsi formativi possono essere ridotti per coloro che sono in possesso di certificazioni attestanti:

a) il possesso di conoscenze e competenze corrispondenti agli ambiti o alle unità formative in cui si struttura il percorso formativo;

b) la frequenza di attività formative corrispondenti, per livello e durata, a quelle previste nel percorso cui si intende accedere o cui si è iscritti, svolte nel sistema scolastico o in sistemi diversi da quello della formazione professionale.

5. La certificazione dei crediti è rilasciata secondo quanto disposto dagli articoli 81 e 86] ⁽¹²³⁾.

(123) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 81

Conclusione delle attività formative.

[1. Nell'ambito di ogni percorso formativo, realizzato con le modalità di cui all'articolo 77, è previsto il rilascio di:

a) attestazione relativa al percorso svolto;

b) qualifica professionale o specializzazione corrispondente alla figura di riferimento, al termine dell'intero percorso.

2. L'attestazione di cui al comma 1, lettera a) è rilasciata dall'organismo attuatore dell'intervento su richiesta dell'interessato qualora quest'ultimo non completi l'intero percorso, o al termine di interventi non finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o specializzazione.

3. La qualifica professionale o specializzazione di cui al comma 1, lettera b) è rilasciata dall'amministrazione competente, previo espletamento di un esame finale, davanti a una commissione costituita secondo le disposizioni dell'articolo 82.

4. Le certificazioni di cui al comma 1 prevedono la descrizione delle competenze acquisite, sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente] ⁽¹²⁴⁾.

(124) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 82

Criteri di composizione della commissione d'esame.

[1. La commissione d'esame è nominata dall'amministrazione che rilascia la qualifica professionale o specializzazione ed è composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, con funzioni di presidente;

b) due componenti designati dall'organismo attuatore dell'intervento fra i propri operatori;

c) due componenti scelti dall'amministrazione competente fra esperti di provata e certificata competenza, verificata nell'ambito del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, nel settore cui la qualifica fa riferimento.

2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della commissione nomina i relativi supplenti.

3. La commissione è regolarmente costituita in presenza di quattro membri, fra cui il presidente.

4. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

5. Fino alla realizzazione del sistema regionale di certificazione delle competenze degli operatori, i due esperti esterni di cui al comma 1, lettera c) sono individuati rispettivamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli *articoli 23 e 25 della L.R. n. 32/2002*. In ogni caso è assicurata la rotazione fra le diverse associazioni, avuto riguardo al settore economico cui la qualifica o specializzazione fa riferimento] ⁽¹²⁵⁾.

(125) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 83

Modalità di lavoro della commissione d'esame.

[1. La commissione di cui all'articolo 82 raccoglie le informazioni sulle singole prove intermedie e i relativi esiti, e procede alla certificazione finale del percorso svolto secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera b).

2. La commissione procede altresì a un esame alla presenza del candidato, comprendente comunque una prova orale.

3. Il verbale dei lavori della commissione è redatto sulla base di specifica modulistica regionale approvata dal dirigente della struttura regionale competente] ⁽¹²⁶⁾.

(126) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 84

Indennità per i componenti della commissione d'esame.

- [1. Ai componenti della commissione di cui all'articolo 82 compete un'indennità determinata dall'amministrazione competente sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Gli oneri finanziari connessi all'attività della commissione sono sostenuti dall'organismo attuatore dell'intervento formativo] ⁽¹²⁷⁾.

(127) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 85

Moduli professionalizzanti.

- [1. Il rilascio delle qualifiche professionali o delle specializzazioni al termine di percorsi formativi svolti nell'ambito di corsi di laurea avviene a seguito di verifica amministrativa del regolare svolgimento del percorso e del superamento di tutte le prove di verifica intermedie.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata da una commissione costituita presso l'università attuatrice dell'intervento, composta da due membri designati dall'università e due membri designati dalla Regione.
3. La commissione, sulla base della verifica di cui al comma 1, attesta il conseguimento della qualifica professionale o della specializzazione] ⁽¹²⁸⁾.

(128) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Art. 86

Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale.

- [1. I soggetti che hanno realizzato percorsi di autoformazione o di tipo informale, o che hanno realizzato in periodi diversi singole unità formative come definite dall'articolo 80, comma 2, possono presentare ai centri per l'impiego domanda per il riconoscimento della qualifica o specializzazione.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da autocertificazione dei percorsi svolti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 l'amministrazione competente nomina una commissione composta da:

a) un rappresentante dell'amministrazione competente, con funzioni di presidente;

b) due componenti scelti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle associazioni dei lavoratori, rappresentate negli organismi di cui agli *articoli 23 e 25 della L.R. n. 32/2002*;

c) un esperto del settore cui la qualifica o specializzazione fa riferimento, designato dall'amministrazione competente.

4. La commissione, previo espletamento di un esame, comprendente comunque una prova orale, attesta il conseguimento da parte del soggetto delle competenze necessarie all'ottenimento della qualifica o specializzazione e ne fornisce la descrizione] ⁽¹²⁹⁾.

(129) Articolo abrogato dall'*art. 8, D.P.G.R. 5 giugno 2009, n. 28/R*, a decorrere dal 1° luglio 2009, come prevede l'*art. 9* dello stesso decreto (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 1 del successivo *art. 10*).

Sezione II - Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 87

Istituzione del Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

1. È istituito il Comitato regionale per l'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura regionale ed è costituito dai seguenti membri:

a) l'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede o suo delegato;

b) un rappresentante designato da ciascuna provincia e circondario;

c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N. C.I.);

d) un rappresentante designato dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N. C.E.M.);

e) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

f) i rettori delle Università di Firenze, Pisa, Siena e dell'Università per stranieri di Siena, o loro delegati;

g) tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti designati dalle associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli *articoli 23 e 25 della L.R. n. 32/2002*;

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del Comitato gli enti di appartenenza dei soggetti di cui al comma 2 comunicano alla struttura regionale competente la designazione dei propri rappresentanti all'interno del Comitato.

Art. 88

Funzioni del Comitato regionale.

1. Il Comitato regionale ha funzioni propositive e consultive in ordine al sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.).

2. Il Comitato regionale si esprime, in particolare, riguardo a:

a) individuazione dei settori, delle qualifiche e specializzazioni professionali e dei profili nei quali esse si articolano;

b) indicazioni in merito ai criteri per la selezione dei progetti;

c) criteri per il monitoraggio e la valutazione.

Capo IV - Procedure di monitoraggio e verifica

Sezione I - Certificazione e rendicontazione delle spese

Art. 89

Autocertificazione delle spese sostenute.

1. Gli organismi attuatori degli interventi di cui all'*articolo 17, comma 1, lettere a) e c), della L.R. n. 32/2002* trasmettono all'amministrazione l'autocertificazione delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, alle scadenze e con le modalità indicate dalla Giunta regionale.

2. Le spese effettivamente sostenute corrispondono a pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Art. 90

Verifica dei rendiconti.

1. Al fine del riconoscimento delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni finanziate e del pagamento dell'eventuale saldo l'organismo attuatore presenta il rendiconto finale.

2. L'amministrazione competente effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
 3. Al fine del positivo esito della verifica è necessario che le spese:
 - a) siano imputabili allo specifico progetto approvato dall'amministrazione competente;
 - b) siano state correttamente classificate;
 - c) siano state effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 89, comma 2;
 - d) siano ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati;
 - e) siano ammissibili, ai sensi dell'articolo 92;
 - f) siano coerenti con le risultanze del bilancio consuntivo presentato ai sensi dell'articolo 91.
-

Art. 91

Bilancio consuntivo.

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
-

Art. 92

Ammissibilità e finanziabilità delle spese.

1. I criteri di ammissibilità e finanziabilità delle spese sono determinati dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:
 - a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
 - b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
 - c) comprovabilità;
 - d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
-

Art. 93

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione.

1. Il finanziamento attribuito a un organismo formativo per lo svolgimento di attività di formazione è revocato nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall'atto di concessione del finanziamento;
 - b) totale o parziale inadempimento degli obblighi posti al soggetto attuatore dall'atto di concessione del finanziamento;
 - c) numero dei destinatari dell'intervento inferiore al minimo previsto dall'atto di concessione del finanziamento.
 2. L'amministrazione competente, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore.
 3. Entro cinque giorni dalla comunicazione l'organismo formativo oppone per iscritto le proprie controdeduzioni.
 4. Nel caso in cui l'organismo formativo non opponga le proprie controdeduzioni nel termine di cui al comma 3, o queste non siano accolte, l'amministrazione competente revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
-

Sezione II - Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

Art. 94

Monitoraggio degli interventi.

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
 2. Le province forniscono le informazioni e i dati di propria competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richieste.
 3. La struttura regionale competente trasmette annualmente alla Giunta regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, i dati risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al comma 1, per le determinazioni di competenza.
-

Art. 95

Verifiche degli interventi.

1. Tutti gli interventi di formazione professionale sono sottoposti a un sistema di verifiche secondo quanto disposto dalle determinazioni regionali adottate in attuazione del regolamento (CE) n. 438 della Commissione, del 2 marzo 2001, relativo a modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

TITOLO IX

Disposizioni in materia di lavoro ⁽¹³⁰⁾

Capo I - Organismi istituzionali

Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita.

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'*articolo 23 della L.R. n. 32/2002*, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) consigliere regionale di parità di cui al *decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198* (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'*articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato ⁽¹³¹⁾.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'*articolo 23, comma 4, della L.R. n. 32/2002*, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento ⁽¹³²⁾.

(130) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 96 a 161), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del presente titolo, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

(131) Comma così sostituito dall'*art. 18, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'*articolo 23 della L.R. n. 32/2002*, è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- d) consigliere regionale di parità di cui al *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196* (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);
- e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.».

(132) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così modificato come indicato nella nota che precede.

Art. 97

Nomina e durata in carica.

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale ⁽¹³³⁾.

(133) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 98

Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

- a) agricoltura;
- b) artigianato;
- c) commercio;
- d) cooperazione;
- e) industria;
- f) turismo ⁽¹³⁴⁾.

(134) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 99

Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.
2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente ⁽¹³⁵⁾.

(135) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 100

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;

b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;

c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore ⁽¹³⁶⁾.

(136) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 101

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale ⁽¹³⁷⁾.

(137) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili.

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ⁽¹³⁸⁾.

(138) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 ⁽¹³⁹⁾.

(139) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;

c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 98⁽¹⁴⁰⁾.

(140) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;

b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102⁽¹⁴¹⁾.

(141) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98;

b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁴²⁾.

(142) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁴³⁾.

(143) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁴⁴⁾.

(144) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti.

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'*articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'*articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80* ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'*articolo 24 della L.R. n. 32/2002*, è composto da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
- c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto;
- d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;

e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'*articolo 29, comma 7, della L.R. n. 32/2002* siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della *legge regionale 19 luglio 1995, n. 77* (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* ⁽¹⁴⁶⁾.

(146) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 19, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo precedente era così formulato: « Art. 110. Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale. 1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'*articolo 24 della L.R. n. 32/2002*, è composto da:

- a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
 - c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;
 - d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCERM;
 - e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'*articolo 29, comma 7, della L.R. n. 32/2002* siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della *legge regionale 19 luglio 1995, n. 77* (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53*».
-

Art. 111

Nomina e durata in carica.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.
 2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 110.
 3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale ⁽¹⁴⁷⁾.
-

(147) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili.

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 32/2002*, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
- c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 20, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 112. Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili. 1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 32/2002*, è costituito da:

- a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
- b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle province toscane (URPT);
- c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;
- d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;
- e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale».

Art. 113

Nomina e durata in carica.

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale ⁽¹⁴⁹⁾.

(149) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 114

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal *decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297* ⁽¹⁵⁰⁾.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁵¹⁾.

(150) Comma così modificato dall'*art. 21, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R*.

(151) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo

IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 115

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori.

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera d), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale ⁽¹⁵²⁾.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
 - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁵³⁾.

(152) Comma così modificato dall'*art. 22, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(153) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R.* Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 116

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili.

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera e), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale ⁽¹⁵⁴⁾.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo ⁽¹⁵⁵⁾.
-

(154) Comma così modificato dall'*art. 23, D.P.G.R. 25 ottobre 2007, n. 52/R.*

(155) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R.* Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Capo II - Servizi per l'impiego

Art. 117

Sistema regionale e provinciale per l'impiego.

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
 2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
 3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
 - a) il centro per l'impiego;
 - b) il servizio territoriale;
 - c) lo sportello di prima accoglienza.
 4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 119, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
 5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3 ⁽¹⁵⁶⁾.
-

(156) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R.* Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 118

Tipologie dei servizi per l'impiego.

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

- a) accoglienza;
- b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
- c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
- e) incontro domanda e offerta di lavoro;
- f) gestione del sistema informativo;
- g) gestione della struttura ⁽¹⁵⁷⁾.

(157) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 119

Standard minimi di funzionamento dei servizi.

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

- a) centro per l'impiego:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:
 - 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

- 2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;
- 2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;
- 2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;
- 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;
- 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
 - 4.2 attività amministrative;
 - 4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;
- 5) gestione del sistema informativo:
 - 5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;
 - 5.2 gestione reti;
- 6) incontro domanda e offerta di lavoro:
 - 6.1 preselezione e selezione del personale;
- 7) gestione della struttura:
 - 7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;
 - 7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;
 - 7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;
 - 7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;
- b) servizio territoriale:
 - 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 prima iscrizione e certificazioni;
 - 1.3 autoconsultazione;
 - 2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

- 2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;
 - 3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:
 - 3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;
 - 4) servizi amministrativi per l'occupabilità:
 - 4.1 attività amministrative consulenziali;
- c) sportello di prima accoglienza:
- 1) accoglienza:
 - 1.1 prima informazione;
 - 1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme e le modalità di cui all'articolo 121 ⁽¹⁵⁸⁾.

(158) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 120

Qualità e omogeneità delle prestazioni.

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 118.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati ⁽¹⁵⁹⁾.

(159) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 121

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego.

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

- a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 119;
- b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
- c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 120;
- d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni ⁽¹⁶⁰⁾.

(160) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Capo III - Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

Sezione I - Albo regionale delle agenzie per il lavoro

Art. 122

Articolazione e tenuta dell'albo.

1. L'albo di cui all'*articolo 20-bis della L.R. n. 32/2002* è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:

- a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
- b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
- c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo ⁽¹⁶¹⁾.

(161) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 123

Soggetti autorizzati con provvedimento regionale.

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

- a) le agenzie di intermediazione;
- b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
- c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:

a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:

- a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- b) le camere di commercio;
- c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado ⁽¹⁶²⁾.

(162) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 124

Regime particolare di autorizzazione.

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'*articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003*, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.
2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale ⁽¹⁶³⁾.

(163) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 125

Requisiti per l'autorizzazione regionale.

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'*articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del D.Lgs. n. 276/2003*.
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'*articolo 5, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 276/2003*.
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'*articolo 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 276/2003*.
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle

disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'*articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g)*, del *D.Lgs. n. 276/2003*.

5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'*articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g)*, del *D.Lgs. n. 276/2003* ⁽¹⁶⁴⁾.

(164) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 126

Iscrizione all'albo.

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata di un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera f)*, del *D.Lgs. n. 276/2003* è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V ⁽¹⁶⁵⁾.

(165) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 127

Autorizzazione provvisoria.

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 128

Autorizzazione a tempo indeterminato.

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.

7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata ⁽¹⁶⁷⁾.

(167) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 129

Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
 2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
 3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione ⁽¹⁶⁸⁾.
-

(168) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 130

Competenze professionali.

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
 - a) almeno quattro unità nella sede principale;
 - b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
 - c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

- a) almeno due unità nella sede principale;
- b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
- c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'*articolo 17 della L.R. n. 32/2002* e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.

5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale ⁽¹⁶⁹⁾.

(169) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 131

Locali.

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 123.

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'*articolo 6 del D.Lgs. n. 276/2003* devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo

IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 132

Pubblicità e trasparenza.

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. È altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
 2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie ⁽¹⁷¹⁾.
-

(171) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 133

Comunicazioni.

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
 2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.
 3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.
 4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata ⁽¹⁷²⁾.
-

(172) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 134

Divieto di transazione commerciale.

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria ⁽¹⁷³⁾.

(173) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione II - Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

Art. 135

Definizione di servizi al lavoro.

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

- a) orientamento;
- b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
- d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;

e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici ⁽¹⁷⁴⁾.

(174) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 136

Forme di affidamento dei servizi al lavoro.

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.
3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.
4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione ⁽¹⁷⁵⁾.

(175) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 137

Articolazione e tenuta dell'elenco.

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco ⁽¹⁷⁶⁾.

(176) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 138

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati.

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;

b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;

c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135;

e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:

1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, o dalla *legge 13 settembre 1982, n. 646*, e successive modificazioni;

f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 141;

g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 139

Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici.

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede situata nel territorio della Regione;

b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 141;

d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 140

Locali.

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 135.

2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell'*articolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003* devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente ⁽¹⁷⁹⁾.

(179) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 141

Competenze professionali.

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati

all'articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'*articolo 17 della L.R. n. 32/2002* e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno ⁽¹⁸⁰⁾.

(180) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 142

Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro.

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione ⁽¹⁸¹⁾.

(181) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 143

Domanda di accreditamento.

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata di un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accredimento.

3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione

tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'*articolo 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 276/2003* è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ⁽¹⁸²⁾.

(182) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 144

Iscrizione nell'elenco.

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.

2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1° ed il 31 agosto di ciascun anno.

4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale ⁽¹⁸³⁾.

(183) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 145

Durata dell'iscrizione e rinnovo.

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all'articolo 144, comma 2.

2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti ⁽¹⁸⁴⁾.

(184) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 146

Sospensione e revoca dell'accreditamento.

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.

2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco ⁽¹⁸⁵⁾.

(185) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 147

Comunicazioni.

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.

3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato ⁽¹⁸⁶⁾.

(186) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 148

Divieto di transazione commerciale.

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
 2. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
 3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura ⁽¹⁸⁷⁾.
-

(187) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 149

Divieto di oneri in capo ai lavoratori.

1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore ⁽¹⁸⁸⁾.
-

(188) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 150

Tutela dei dati personali.

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali ⁽¹⁸⁹⁾.

(189) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 151

Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'*articolo 15 del D.Lgs. n. 276/2003*, attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 152

Monitoraggio statistico e valutazione.

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro ⁽¹⁹¹⁾.

(191) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 153

Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall'*articolo 13 del D.Lgs. n. 276/2003* operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.
2. Le offerte di lavoro indicate dall'*articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003* devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato ⁽¹⁹²⁾.

(192) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 154

Procedura per il raccordo pubblico e privato.

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, a condizione che stipolino una convenzione con ciascuna provincia interessata.
2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.
3. Le province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale ⁽¹⁹³⁾.

(193) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 155

Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato.

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 154, comma 2 prevede:
 - a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall'*articolo 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 276/2003*;

b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall'*articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 276/2003*;

c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;

d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea in scienze della formazione;

2) idonea qualifica professionale;

3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;

e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;

f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;

g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro ⁽¹⁹⁴⁾.

(194) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 156

Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio.

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell'*articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 276/2003*, decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:

a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;

b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all'articolo 155, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso ⁽¹⁹⁵⁾.

(195) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 157

Decadenza dallo stato di disoccupazione.

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

a) nei casi di rifiuto indicati all'articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);

b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso ⁽¹⁹⁶⁾.

(196) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 158

Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione.

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 156 ⁽¹⁹⁷⁾.

(197) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 159

Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili.

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'*articolo 14 del D.Lgs. n. 276/2003*, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'*articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87* (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
 2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.
 3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.
 4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.
 5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione ⁽¹⁹⁸⁾.
-

(198) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 160

Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili.

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all'articolo 159 e i loro consorzi devono:

a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'*articolo 3 della L.R. n. 87/1997* nelle sezioni b) e c);

b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;

c) non avere in corso procedure concorsuali;

d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;

e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;

f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.

2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'*articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003* è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili al fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'*articolo 3 della legge n. 68/1999* ⁽¹⁹⁹⁾.

(199) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Art. 161

Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili.

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 159, comma 2 deve indicare:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall'articolo 159 comma 4;

c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;

e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;

f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;

g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;

h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;

i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;

l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa ⁽²⁰⁰⁾.

(200) Il titolo IX, unitamente agli articoli che lo compongono (ivi compreso il presente articolo), è stato così sostituito dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*. Per consultare il testo del titolo IX, nella versione originaria (unitamente agli articoli di cui era composto), vedi nell'appendice 2 al presente decreto.

Appendice 1 ⁽²⁰¹⁾

TITOLO VI

Disposizioni in materia di obbligo formativo e di formazione nell'apprendistato

(201) Nella presente appendice (la quale non costituisce parte integrante del presente decreto) è riportato il testo del titolo VI, unitamente agli articoli che lo componevano (articoli da 40 a 51), nella versione antecedente alla sostituzione disposta dall'*art. 1, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*.

Capo I - Interventi in materia di obbligo formativo

Art. 40
Destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo i soggetti di età compresa tra quindici e diciotto anni che dimorano in Toscana.

Art. 41
Percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

1. I percorsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo sono strutturati secondo i bisogni formativi individuali e sono integrati con le opportunità offerte dal sistema di istruzione scolastica e dal sistema della formazione professionale.

2. I percorsi formativi svolti in apprendistato non possono avere durata inferiore a duecentoquaranta ore annue.

3. La partecipazione ad attività inerenti all'obbligo formativo dà luogo a certificazioni e crediti, la cui attribuzione o riconoscimento avviene secondo le modalità individuate agli articoli 81 e 86, e in base a quanto previsto dalle intese di cui all'articolo 42, comma 1.

Art. 42
Funzioni e compiti della Regione.

1. Ai sensi dell'*articolo 13, comma 3, della L.R. n. 32/2002*, la Giunta regionale stipula con l'Ufficio scolastico regionale intese volte a favorire la definizione di percorsi integrati e personalizzati che danno luogo a crediti spendibili nel sistema della formazione professionale e nel sistema dell'istruzione.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la definizione dei percorsi di cui al comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche che realizzano percorsi formativi anche finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale sono accreditate secondo le disposizioni del Titolo VIII, Capo II.

4. La Regione cura la realizzazione e l'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'obbligo formativo.

Art. 43
Funzioni e compiti delle province.

1. Al fine di rendere effettiva la possibilità di rientro nel sistema di istruzione dei soggetti in obbligo formativo e di promuovere la sperimentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di un sistema unitario fra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, le province promuovono, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, forme di integrazione fra istituzioni scolastiche e agenzie formative a tal fine accreditate.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere finalizzati anche alla sperimentazione di modalità di certificazione e definizione di crediti acquisibili e spendibili, a condizioni di reciprocità, nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare anche attività orientative in ambito educativo, scolastico e professionale ed esperienze di alternanza scuola - lavoro.

Art. 44

Tutor.

1. Il tutor, nominato dai centri per l'impiego di cui al Titolo IX, Capo II, assicura per ogni soggetto in formazione la strutturazione unitaria delle attività e dei moduli del percorso formativo personalizzato, ed effettua il monitoraggio dello stesso.

2. Per l'esercizio della funzione di tutor è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea in scienze della formazione;

b) idonea qualifica professionale;

c) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutor o di funzioni affini, posseduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II - Interventi in materia di formazione nell'apprendistato

Art. 45

Formazione nell'apprendistato.

1. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso un percorso personalizzato costituito da:

a) formazione in ambito lavorativo, supportata da un tutore aziendale che svolge le funzioni di cui al comma 2;

b) formazione generale esterna all'azienda svolta presso le agenzie formative accreditate dalla Regione.

2. Il tutore aziendale di cui al comma 1 collabora con l'agenzia formativa allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, affianca l'apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmette le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorisce l'integrazione tra formazione generale esterna all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

Art. 46

Contenuti della formazione generale esterna.

1. I contenuti della formazione generale esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:

a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico - scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali.

Art. 47

Caratteristiche dei moduli della formazione generale esterna per gli apprendisti.

1. L'attività formativa esterna per gli apprendisti ha una durata di centoventi ore ed è strutturata in un modulo orientativo e in tre moduli didattici.

2. Il modulo orientativo ha una durata massima di sei ore e può essere articolato in tre unità della durata massima di due ore ciascuna.

3. I moduli didattici hanno le seguenti caratteristiche:

a) durata non inferiore a trenta ore, ove non abbia luogo la riduzione di cui all'articolo 49 comma 2, lettera c);

b) possibilità per ciascun modulo didattico di essere affidato ad una diversa agenzia accreditata;

c) possibilità di essere svolti in diversi periodi dell'anno, non necessariamente in successione, scelti dagli apprendisti interessati;

d) rilascio di una certificazione al termine di ogni modulo didattico.

4. Le ore di formazione esterna all'azienda sono considerate ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Art. 48

Finalità e contenuti dei moduli della formazione generale esterna.

1. I moduli didattici, tra loro connessi e complementari e rivolti alla comprensione dei processi lavorativi, sono finalizzati a:

a) sistematizzare e fondare sul piano tecnico e scientifico l'esperienza professionale maturata nel luogo di lavoro, con particolare riferimento a quella ottenuta in affiancamento; una parte dell'attività formativa è riservata alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

b) rafforzare le competenze di base, trasversali e trasferibili possedute dal soggetto, con particolare riferimento a contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistiche - matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali, comunicative e sociali e le conoscenze economiche di sistema, di settore ed aziendali;

c) sviluppare le competenze professionali in relazione alle innovazioni in atto che riguardano il settore produttivo e le figure professionali di interesse del soggetto in formazione con contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico - scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali; sono sviluppati altresì i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame e altri temi specifici di carattere professionale.

Art. 49

Organizzazione dell'attività formativa esterna.

1. Le province, sentita la Commissione provinciale tripartita, di cui all'*articolo 25 della L.R. n. 32/2002*, stabiliscono annualmente i settori di intervento per le attività di formazione generale esterna e le modalità per la scelta degli apprendisti.

2. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a convocare l'impresa al fine di acquisire le esigenze formative dell'apprendista nell'azienda;

b) a convocare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tiene conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività svolta;

c) a valutare, su richiesta dell'interessato, una diversificata offerta formativa oppure la riduzione del periodo di formazione generale esterna, qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di

studio post-obbligo, di un attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere o di crediti formativi riconosciuti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è comunque previsto lo svolgimento di specifici moduli formativi riservati alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

4. Al termine delle attività di cui al comma 2 l'apprendista, in raccordo con i servizi per l'impiego, individua i moduli didattici e l'agenzia formativa presso la quale intende realizzare la formazione generale esterna.

5. L'agenzia formativa individuata dall'apprendista ai sensi del comma 4, definisce il percorso di apprendimento personalizzato con la sottoscrizione del patto formativo integrato con il quale l'apprendista e l'agenzia formativa concordano gli obiettivi, le competenze da acquisire in relazione ai moduli scelti, i contenuti didattici che sostanziano le competenze, le modalità di verifica intermedie e finali, la sede di svolgimento delle attività e i tempi di realizzazione.

6. Lo schema del patto formativo integrato è approvato dalla Giunta regionale.

7. Il patto formativo integrato è inviato al servizio per l'impiego della provincia competente e al datore di lavoro dell'apprendista.

8. Al termine di ogni modulo formativo, o in caso di interruzione dello stesso, l'agenzia formativa comunica alla provincia competente, secondo le forme e le modalità da questa stabilite, le competenze acquisite dall'apprendista e formula proposte al fine del rilascio della certificazione e del riconoscimento dei crediti formativi.

Art. 50

Buono individuale per le attività di formazione generale esterna per l'apprendistato.

1. Per le attività di formazione generale esterna all'apprendista è attribuito un buono individuale, di seguito denominato voucher, spendibile presso una o più agenzie formative accreditate.

2. Le province erogano alle agenzie formative indicate dall'apprendista il voucher per ogni modulo formativo scelto, in misura proporzionale al numero delle ore formative e di orientamento svolte.

3. L'importo del voucher è stabilito dal piano di indirizzo generale integrato, di cui all'*articolo 31 della L.R. n. 32/2002*.

Art. 51

Obblighi dei soggetti della formazione generale esterna.

1. Il datore di lavoro è tenuto a concedere all'apprendista i permessi retribuiti occorrenti per la frequenza obbligatoria alle attività di formazione esterna.
 2. Il datore di lavoro è tenuto a nominare il tutore aziendale per l'apprendistato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).
 3. La funzione di tutore aziendale può essere svolta da un lavoratore qualificato oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
 4. L'apprendista ha l'obbligo di frequenza ai corsi di formazione esterna; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste ed imputabili unicamente agli allievi stessi e sono debitamente certificate.
 5. L'apprendista che si sia assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle eventuali iniziative di recupero; in mancanza di un'offerta formativa per iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione esterna per almeno l'80 per cento delle ore previste.
 6. L'agenzia formativa redige una scheda individuale delle presenze dell'apprendista dove vengono annotati i dati relativi all'agenzia, al percorso formativo e allo svolgimento della formazione.
 7. Al termine del percorso formativo o in caso di interruzione dello stesso l'agenzia formativa comunica alla provincia competente i risultati dell'attività formativa svolta per la certificazione.
-

Appendice 2 ⁽²⁰²⁾

TITOLO IX

Disposizioni in materia di lavoro

(202) Nella presente appendice (la quale non costituisce parte integrante del presente decreto) è riportato il testo del titolo IX, unitamente agli articoli che lo componevano (articoli da 96 a 122), nella versione antecedente alla sostituzione disposta dall'*art. 2, D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R*.

Capo I - Organismi istituzionali

Sezione I - Commissione regionale permanente tripartita

Art. 96

Composizione della Commissione regionale permanente tripartita.

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'*articolo 23 della L.R. n. 32/2002*, è composta da:

a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

d) consigliere regionale di parità di cui al *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196* (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive);

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'*articolo 23, comma 4, della L.R. n. 32/2002*, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

Art. 97

Nomina e durata in carica.

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 98

Àmbiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti àmbiti economici:

a) agricoltura;

- b) artigianato;
 - c) commercio;
 - d) cooperazione;
 - e) industria;
 - f) turismo.
-

Art. 99

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro è definito dal maggior numero di imprese iscritte all'organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.
 2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.
 3. Ad una organizzazione sindacale dei datori di lavoro, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.
-

Art. 100

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:
 - a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;
 - b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;
 - c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

Art. 101

Criteria per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili.

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

Art. 102

Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili.

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).

Art. 103

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 104

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;

c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli àmbiti economici indicati all'articolo 98.

Art. 105

Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;

b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

Art. 106

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro in ciascun àmbito economico indicato dall'articolo 98;

b) individua per ogni àmbito economico l'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 107

Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 108

Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili.

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 109

Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti.

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'*articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55* (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), da ultimo modificato dalla *legge 13 dicembre 1999, n. 475*.

Sezione II - Comitato di coordinamento istituzionale

Art. 110

Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'*articolo 24 della L.R. n. 32/2002*, è composto da:

- a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;
 - b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
 - c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'A.N. C.I. regionale;
 - d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'U.N. C.E.M.;
 - e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'*articolo 29, comma 7, della L.R. n. 32/2002* siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della *legge regionale 19 luglio 1995, n. 77* (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla *legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53*.
-

Art. 111

Nomina e durata in carica.

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui all'articolo 110, entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

2. Qualora sia decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 110.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Sezione III - Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

Art. 112

Composizione del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili.

1. Il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 32/2002*, è costituito da:

a) Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) un componente, e relativo supplente, designato dall'Unione regionale delle province toscane (U.R.P.T.);

c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale;

d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale;

e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

Art. 113

Nomina e durata in carica.

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'U.R.P.T., che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

Art. 114

Criteria e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro.

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera b), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68* (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal *decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*.
 2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103.
 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;
 - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;
 - c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
-

Art. 115

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori.

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;
 - b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

Art. 116

Criteria e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili.

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.
 2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105.
 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:
 - a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;
 - b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;
 - c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.
-

Sezione IV - Disposizioni transitorie

Art. 117

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la nomina dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita, del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili e del Comitato di coordinamento istituzionale, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 2. La Commissione regionale permanente tripartita, il Comitato di coordinamento istituzionale e il Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili, nominati ai sensi della *legge regionale 6 agosto 1998, n. 52* (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego), rimangono in carica fino alla data di nomina degli organismi di cui al comma 1.
-

Capo II - Servizi per l'impiego

Art. 118

Sistema regionale e provinciale per l'impiego.

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.
 2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.
 3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:
 - a) il centro per l'impiego;
 - b) il servizio territoriale;
 - c) lo sportello di prima accoglienza.
 4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 120, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.
 5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.
-

Art. 119

Tipologie dei servizi per l'impiego.

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:
 - a) accoglienza;
 - b) consulenza e servizi per l'occupabilità;
 - c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
 - d) servizi amministrativi per l'occupabilità;
 - e) incontro domanda e offerta di lavoro;
 - f) gestione del sistema informativo;
 - g) gestione della struttura.
-

Art. 120

Standard minimi di funzionamento dei servizi.

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 119 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

a) centro per l'impiego:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;

2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;

2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

4.2 attività amministrative;

4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;

5) gestione del sistema informativo:

5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;

5.2 gestione reti;

6) incontro domanda e offerta di lavoro:

6.1 preselezione e selezione del personale;

7) gestione della struttura:

7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;

7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;

7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;

7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;

b) servizio territoriale:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza

1. accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all'articolo 122.

Art. 121

Qualità e omogeneità delle prestazioni ⁽²⁰³⁾.

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.
3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 119.
4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

(203) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 8 marzo 2004, n. 196*.

Art. 122

Masterplan regionale dei servizi per l'impiego.

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

- a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 120;
- b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;
- c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 121;
- d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

